

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1198)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(FANFANI)

di concerto col Ministro della Sanità

(GIARDINA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 AGOSTO 1960

Proroga della delega al Governo relativa a modificazioni e soppressioni di uffici, ed enti e istituzioni di servizi operanti nel campo dell'igiene e della sanità pubblica di cui all'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 296

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità, delega il Governo ad emanare entro due anni dall'entrata in vigore i provvedimenti previsti dall'articolo 5 del decreto luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, con l'osservanza dei criteri direttivi derivanti dalle norme stabilite dagli articoli 1, 2, 4, 5, 6 della stessa legge n. 296.

Per l'articolo 5 del decreto luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, « possono essere modificati o soppressi uffici ed enti pubblici operanti nel campo dell'igiene e della sanità; istituiti servizi ed organismi speciali e attribuiti alla dipendenza dell'Alto Commissa-

riato enti, organismi e servizi che esercitano la loro attività nel campo dell'igiene e della sanità pubblica ».

Gli articoli 1, 2, 4, 5, 6 della legge n. 296 del 1958, delimitano la competenza del Ministero della sanità, specificando i mezzi ed i fini del servizio ad esso attribuiti e la natura degli enti operanti nel campo sanitario.

La complessità della materia consiglia di chiedere una proroga di sei mesi per un maggior vaglio ed un rigoroso esame, a cui, in questi ultimi tempi, per le note vicende politiche, il Governo non ha potuto dedicarsi.

DISEGNO DI LEGGE

—

Articolo unico.

La delega concessa al Governo dall'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 296, è prorogata di sei mesi.